Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Martedì, 23 luglio 1929 - Anno VII** — **Numero 170**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* - Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086: Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 157, in data 8 luglio 1929-VII, i numeri 5 ed 8 dell'« Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente » (Tabella *A*), devono rispettivamente leggersi nel modo seguente, come risulta dal decreto originale:

« 5. Morfina, e gli altri alcaloidi dell'oppio (eccetto la codeina, la narceina, la narcotina, la papaverina, la tebaina e la dionina), sali e derivati.

« 8. Peronina o benzilmorfina cloridrato e sue preparazioni contenenti più del 0,10 % di peronina ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1839**.

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1177**.

Modifica all'art. 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 159 del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2ª, è modificato come segue:

« Art. 159. — E' vietato di occupare beni di demanio marittimo o di farvi comunque innovazioni, senza averne ottenuto autorizzazione dall'Amministrazione della marina mercantile nelle forme di legge.

« Se alcuno trasgredisca a tale divieto, l'autorità marittima, salva l'azione penale, gli ingiungerà di rimuovere l'innovazione e di sgombrare il bene demaniale quando fosse stato occupato entro il termine che sarà da essa stabilito.

« In caso di inadempimento, l'autorità marittima potrà procedere di ufficio alla esecuzione della ingiunzione, a spese del trasgressore, valendosi, quando sia necessario, dell'assistenza del competente ufficio del Genio civile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1840**.

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1176**.

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono concessi agli armatori nazionali, per l'armamento di nuove navi mercantili, impostate in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge e varate entro il 30 giugno 1938, i compensi e le agevolazioni fiscali indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il compenso di armamento di ogni nave è commisurato, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella, alla velocità della nave ed ai compensi di costruzione che in applicazione al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2794, dovrebbero corrispondersi per la costruzione in Italia di tutte le parti della nave stessa.

Velocità miglia	Compenso di armamento (*)
14 a 15 escluse	30
15 a 16 »	35
16 a 17 »	40
17 a 18 »	45
18 a 19 »	50
19 a 20 »	56
20 a 21 »	63
21 a 22 »	72
22 a 23 »	82
23 a 24 »	95
24 a 25 »	115
25 a 26 »	135
26 a 27 »	180
27 ed oltre	235

(*) Percentuale del compenso di costruzione per scafo, apparato motore ed apparecchi ausiliari.

Art. 3.

La velocità della nave considerata nella tabella dell'articolo precedente è quella media accertata in una prova in mare della durata di nove ore continue al dislocamento, al principio della prova, corrispondente alla linea regolamentare di bordo libero, estivo, diminuito della metà della portata lorda.

L'assetto della nave nella prova sarà quello normale per garantire le condizioni di buona navigazione.

Durante le ultime tre ore dell'accennata prova saranno eseguiti gli accertamenti dello sviluppo di potenza e del consumo di combustibile agli effetti della determinazione del compenso di costruzione dell'apparato motore di cui è dotata la nave.

Art. 4.

Per le navi, che hanno usufruito del beneficio del compenso di armamento, di cui nella presente legge, la durata dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, è estesa ai primi 10 anni di esercizio effettivo.

Art. 5.

Il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile sono subordinati all'adempimento delle condizioni stabilite negli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, per i compensi di costruzione. Essi sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari delle navi, quando si verificasse uno qualunque dei casi accennati nei medesimi articoli che portino la perdita dei compensi di costruzione. Così pure il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari, quando le navi che ne hanno usufruito vengano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile o quando, avendo raggiunto alle prove velocità inferiore a 18 miglia, siano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere utile.

Art. 6.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi autorizzati con l'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865.

Art. 7.

L'ammissione al compenso di armamento viene concessa ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, sulle domande degli armatori presentate dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e nei limiti dei fondi autorizzati come al precedente art. 6.

La liquidazione finale del compenso di armamento è eseguita subito dopo l'entrata in servizio effettivo della nave e dopo la liquidazione dei compensi di costruzione.

E' data facoltà all'Amministrazione di concedere, su richiesta degli armatori, anticipi sul compenso di armamento calcolato sui dati della dichiarazione di costruzione. Tali anticipi saranno corrisposti nella stessa misura e con le stesse condizioni stabilite, per gli anticipi sul compenso di costruzione dello scafo, dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1841.

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1178.

Autorizzazione, in via permanente, della Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne », promossa dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria per l'Università delle arti decorative, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Esposizione predetta le disposizioni del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

Art. 2.

La Esposizione di cui all'articolo precedente sarà tenuta nell'anno 1930, e, successivamente, ogni tre anni.

Art. 3.

La Esposizione indicata negli articoli precedenti usufruirà, tutte le volte che avrà luogo, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Per i periodi nei quali la Esposizione di cui sopra resterà aperta, saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi, di volta in volta, dal Ministro per le comunicazioni. Il Comitato organizzatore resta autorizzato a percepire la quota di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

Art. 5.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi all'Esposizione verrà effettuata in somma fissa *à forfait* da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1842.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1179.

Passaggio del Regio comitato talassografico italiano al Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio comitato talassografico italiano, eretto in ente morale autonomo con legge 13 luglio 1910, n. 442, ha sede in Roma, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il quale subentra al Ministero della marina in tutte le sue attribuzioni ed obblighi nei riguardi del Regio comitato predetto, salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge.

Il Regio comitato talassografico italiano provvede, sotto la vigilanza del Consiglio nazionale delle ricerche, al coordinamento degli studi e delle ricerche dei suoi istituti, relativi alla conoscenza fisica, chimica e biologica dei mari italiani e delle Colonie, prevalentemente in rapporto alle industrie della pesca e della navigazione, e presenta al Consiglio le relative proposte del caso.

Il Comitato, in casi particolari, può anche provvedere, a mezzo dei suoi istituti, alla organizzazione ed alla esecuzione di tali ricerche.

Art. 2.

Il Regio comitato talassografico italiano è presieduto dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fanno parte del Regio comitato talassografico italiano:

il segretario generale e l'amministratore del Consiglio nazionale delle ricerche, il presidente del Comitato nazionale geodetico e geofisico, il presidente del Comitato nazionale biologico, due delegati del Ministero della marina (fra cui il direttore dell'Istituto idrografico), due delegati del Ministero dell'economia nazionale (fra cui l'ispettore tecnico della pesca), un delegato del Ministero della pubblica istruzione, un delegato del Ministero delle comunicazioni e due tecnici designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche designa fra i membri del Regio comitato il vice presidente.

Il vice presidente sostituisce il presidente quando questi è assente o impedito.

Art. 3.

E' costituita una « Giunta esecutiva », presieduta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta del vice presidente, dell'ispettore tecnico per la pesca del Ministero dell'economia nazionale e di altri due membri scelti dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche fra i membri del Regio comitato talassografico.

La Giunta esecutiva funge da Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il Regio comitato talassografico italiano, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti provvedendo al funzionamento degli istituti talassografici dipendenti, si avvale dei contributi di cui al successivo art. 11, dei contributi dei Ministeri dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni, nonchè dei contributi fissi o temporanei di enti autarchici, di enti scientifici e privati.

Art. 5.

Dietro deliberazione del Consiglio di presidenza possono essere ammessi a far parte del Regio comitato talassografico italiano — per la sola durata del versamento del contributo — rappresentanti di altri enti che abbiano personalità giuridica e si impegnino a versare — almeno — per tre anni consecutivi — un contributo annuo di L. 10,000.

Art. 6.

Gli enti contribuenti hanno facoltà di avvalersi — previo accordo colla presidenza del Regio comitato talassografico italiano — degli istituti talassografici, per speciali indagini e ricerche relative alla pesca o ad altro argomento che rientri nell'opera di attività degli Istituti stessi e che non ne turbi il regolare funzionamento.

Le relazioni fra gli enti e gli Istituti talassografici debbono sempre aver luogo per il tramite della presidenza del Regio comitato talassografico italiano.

Art. 7.

L'amministratore del Consiglio nazionale delle ricerche è anche amministratore del Regio comitato talassografico della cui gestione terrà un conto separato.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Regio comitato talassografico italiano saranno approvati dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche e comunicati ai Mi-

nisteri della marina, dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni.

Art. 8.

Il Ministero della marina continuerà a provvedere ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per le crociere e campagne talassografiche.

Il programma per tali ricerche sarà fissato tutti gli anni di comune accordo fra il Ministero della marina ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 9.

Il Regio comitato talassografico italiano svolgerà le sue funzioni secondo un regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

E' abrogato il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1759, ed è altresì abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 11.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto al passaggio in appositi capitoli, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1929-30 a quello del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso esercizio, del contributo governativo di L. 400,000 per il funzionamento del Regio comitato talassografico italiano, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, nonchè del contributo di L. 27,000 inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea di cui ai Regi decreti 14 settembre 1918, n. 1314, 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Analogamente sarà provveduto con decreto del Ministero delle finanze al passaggio in apposito capitolo dello stanziamento di L. 34,630 esistente nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1929-30, per corrispondere alla Cassa depositi e prestiti l'annualità di ammortamento del mutuo di L. 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano, giusta il R. decreto 21 dicembre 1922, numero 1801.

Agli stanziamenti delle suddette somme per gli esercizi successivi sarà provveduto coi rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° luglio 1929, e con la stessa data s'intendono decaduti i membri in carica del Regio comitato talassografico italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1843.

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1180.

Rinvio della prima Esposizione quadriennale d'arte in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3229, è sostituito dal seguente:

« La Esposizione quadriennale nazionale di arte di Roma sarà tenuta nell'anno 1931, ed, in seguito, ogni quattro anni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1844.

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1182.

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche agli italiani della Tunisia che compiono studi nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, i quali siano iscritti o si iscrivano negli Istituti di istruzione superiore e nelle altre scuole pubbliche del Regno di ogni ordine e grado, sono esonerati, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930, dal pagamento di qualsiasi tassa e sopratassa sino al termine dei loro studi.

Il beneficio della esenzione dalle tasse si intende sospeso per gli studenti che ripetono un anno di studi e limitatamente a detto anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1845.**

LEGGE 2 luglio 1929, n. **1183.**

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei territori già facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, fino al compimento degli studi, gli studenti di cittadinanza italiana delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore, dei Regi Istituti nautici e delle altre scuole pubbliche del Regno di qualunque ordine e grado, appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei territori già facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella Dalmazia, i quali abbiano iniziato gli studi con tale beneficio in applicazione del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135, convertito in legge con la legge 10 giugno 1926, n. 1028, e del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1675.

Art. 2.

L'esenzione dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, di cui al R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135, e al Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1675, è estesa, fino al termine degli studi, agli studenti iscritti nell'anno scolastico 1928-29 negli Istituti ai cui alunni fu applicato il beneficio concesso con i citati Regi decreti.

Art. 3.

Ove gli studenti debbano ripetere lo stesso anno di studio, il beneficio di cui agli articoli precedenti rimane sospeso per il periodo corrispondente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1846.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1184.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di fornire alloggi in affitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a provvedere alla costruzione dei fabbricati occorrenti secondo le norme che attualmente lo regolano e le disposizioni della presente legge.

L'attività dell'Istituto per quanto riguarda gli alloggi militari sarà considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto, sotto l'alto controllo del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

I servizi amministrativi e tecnici saranno disimpegnati dagli attuali organi dell'Istituto.

Art. 2.

L'art. 38 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è così modificato:

« Del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato fa parte il direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'Amministrazione militare.

« Al Collegio dei revisori di cui all'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunti un membro effettivo ed un supplente da nominarsi dal Ministero della guerra ».

Art. 3.

Gli alloggi di cui alla presente legge saranno concessi dai Comandi di divisione competenti per territorio, e le concessioni saranno revocabili insindacabilmente dai Comandi medesimi.

Avverso i provvedimenti di concessione o di revoca è ammesso soltanto reclamo al Ministero della guerra, la cui decisione è definitiva e non è soggetta ad alcun ricorso od azione.

Art. 4.

Nella concessione degli alloggi agli ufficiali e sottufficiali del presidio, i Comandi di divisione daranno in ciascuna delle due categorie la preferenza ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione ed agli ammogliati con prole.

Art. 5.

Le determinazioni di cui al precedente art. 3 sono dai Comandi di divisione comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto nazionale, per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le altre formalità conseguenti.

Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi dovranno corrispondere una pigione mensile da determinarsi secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Per la riscossione dei canoni di affitto varranno le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 21 novembre 1924, n. 1945.

Art. 7.

L'ordine di trasferimento o la cessazione dal servizio attivo dell'utente tolgono a questo, senza che sia necessario promuovere alcun atto, il diritto di continuare ad usufruire dell'alloggio che ha in concessione.

Art. 8.

I progetti relativi alla costruzione di nuovi alloggi militari e la scelta delle località in cui dovranno sorgere saranno preventivamente sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere con fondi propri o con fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati, per lo scopo di cui all'art. 1, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, mutui per l'ammontare di 12 milioni nel 1929 e di 12 milioni nel 1930 con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la guerra.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti inoltre è autorizzata a concedere con fondi che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono autorizzati a versarle in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per lo scopo di cui all'art. 1, mutui con ammortamento in 50 anni, fino a raggiungere l'importo complessivo di L. 76,000,000.

Il saggio d'interesse per le operazioni di cui al presente articolo sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la guerra e con il Ministro per l'economia nazionale.

Art. 11.

Per la estinzione dei mutui di cui agli articoli 9 e 10 e dei relativi interessi capitalizzati per il periodo anteriore all'ammortamento, l'Amministrazione militare concorrerà col pagamento della quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento mediante appositi impegni di spesa su di un capitolo da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per l'esercizio 1929-30 sarà provveduto alla detta iscrizione con decreto del Ministro per le finanze con contemporanea diminuzione di stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra, denominato « Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc. ».

La quota a carico del Ministero della guerra è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

I mutui saranno somministrati su nulla osta del Ministero della guerra.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le condizioni e le modalità delle operazioni di mutui e di conti correnti autorizzati colla legge stessa sono quelle disposte dalle leggi vigenti per i finanziamenti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 12.

I mutui contratti per la costruzione di alloggi militari non potranno essere devoluti in alcun modo ad altri scopi.

Art. 13.

Agli effetti della presente legge non è applicabile l'art. 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, relativamente ai comuni di Messina e Reggio Calabria.

Art. 14.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale, nelle città non capoluoghi di Provincia, è demandata ad un Comitato presieduto dal podestà e composto di altri due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.

Art. 15.

Ai fini della presente legge sono estese tutte le disposizioni che regolano l'Istituto nazionale, in quanto siano applicabili.

Art. 16.

D'intesa col Ministero della guerra saranno apportate al regolamento interno dell'Istituto nazionale le aggiunte e varianti che fossero ritenute opportune.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1847.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1185.

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, è applicabile anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti o motoristi o personale vario — riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

Art. 2.

Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti o motoristi o personale vario — riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

Art. 3.

Il limite massimo di età è portato a 40 anni per i militari di cui al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927.

Art. 4.

Il n. 5 dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto n. 1743 è modificato nel senso che i sottufficiali di cui trattasi non dovranno più superare gli esami finali stabiliti per i corsi allievi ufficiali di complemento, ma soltanto apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra, alla stessa stregua dei militari in congedo illimitato di cui al successivo n. 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1848.

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1186.

Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1,800,000 per provvedere, in dipendenza dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel giugno 1929-VII, alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, nonchè alle opere accessorie per l'abitabilità dei ricoveri stessi, a quelle necessarie per il ripristino del transito stradale interrotto dalla lava ed al rimborso di spese per opere urgenti di soccorso.

La suindicata somma di L. 1,800,000 sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1929-1930 in aumento a quella assegnata per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane e da eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale in gestione dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili di cui all'articolo precedente saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e per l'interno.

Con le stesse modalità saranno stabilite le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti a termini della legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3195, per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a emanare, di concerto coi Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, le provvidenze strettamente necessarie per concorrere ad alleviare le conseguenze dei danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio ai beni rustici di proprietà privata.

Art. 4.

All'assegnazione della maggiore spesa occorrente per opere di sistemazione idraulica e di bonifica che si riconoscessero necessarie in dipendenza dell'eruzione, potrà provvedersi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 5.

I lavori previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste nell'art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1849**.

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1192**.

Estensione alle Isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estesi al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, con le modalità e le norme di cui ai seguenti articoli, i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nel Regno sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo; debbono però, prima di iniziare le operazioni, darne partecipazione al Governo delle Isole, che provvederà ad informarne il Ministero dell'economia nazionale.

Le operazioni compiute nel Possedimento si considerano, agli effetti del bilancio, delle riserve matematiche e delle cauzioni, come compiute nel Regno.

Art. 3.

Le imprese che si costituiscono nel Possedimento e quelle estere che intendono istituirvi la legale rappresentanza, per l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni, debbono ottenere l'autorizzazione con decreto governatoriale di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.

I provvedimenti per la revoca dell'autorizzazione, per il divieto ad assumere nuovi affari, per la liquidazione delle imprese nei casi previsti dagli articoli 45 e seguenti del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 1-12 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, sono pure promossi dal Governo delle Isole Egee di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Le imprese già costituite e quelle estere legalmente rappresentate nelle Isole italiane dell'Egeo, per poter proseguire le operazioni debbono chiedere, entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e della presente legge.

Qualora non richiedano e non ottengano tale autorizzazione le imprese predette saranno poste in liquidazione con le norme di cui al titolo VI del decreto-legge citato e del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Le assicurazioni sono soggette ai diritti di bollo contemplati dalle disposizioni vigenti nel Possedimento.

Art. 6.

I bilanci annuali delle imprese, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere trasmessi nei modi e termini stabiliti dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, al Ministero dell'economia nazionale, pel tramite del Governo delle Isole Egee.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle operazioni compiute nel Regno dalle imprese di cui agli articoli 3 e 4, le quali, per le operazioni medesime, sono soggette alle norme dei Regi decreti citati all'art. 1 concernenti le imprese straniere.

Art. 8.

Gli atti che, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno inseriti, per quanto concerne il Possedimento delle Isole Egee, anche nel Bollettino Ufficiale del Governo delle dette Isole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1850**.

LEGGE 4 luglio 1929, n. **1190**.

Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tratto del Naviglio Adigetto, tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo, già classificato fra le linee navigabili di 3ª classe, è iscritto fra le linee di 2ª classe.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1851.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1191.

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliari a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Milano è autorizzato a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliari a garanzia di mutui da assumere con le Casse di risparmio ordinarie. Tali delegazioni avranno gli stessi privilegi e garanzie stabiliti all'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, per le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria a favore delle Casse di risparmio ordinarie per mutui concessi a Comuni e Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso alla cattedra di professore non stabile di geografia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari nella seduta del 13 dicembre 1928-VII;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione tecnica) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
c) il certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) le pubblicazioni a stampa;
f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;
g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;
h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1929 - Anno VII.

Il Ministro: BELLUZZO.

(2848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Soppressione dei Consorzi di difesa « Ghironda » e « Martignone ».

Con R. decreto 4 aprile 1929, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1929, registro 7, foglio 295, sono stati soppressi i Consorzi di difesa denominati « Ghironda » e « Martignone » e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica di 2ª categoria Reno-Samoggia con sede in Bologna.

(3904)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio e detratto il decimo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato da accettarsi per la cauzione degli agenti della riscossione, del 2° semestre 1929 - Anno VII-VIII.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	70.39	68.64	63.53	61.78
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	65.29	63.54	58.94	57.19
3	Rendita 3 % lordo	43.83	42.67	39.57	38.41
4	Consolidato 5 %	81.38	78.88	73.50	71 —
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4.50 %	81.26	79.01	73.36	71.11
6	» » 1916 - 5 %	83.88	81.38	75.75	73.25
7	Obbligaz. delle Venezie 3.50 %	76.03	74.28	68.61	66.86
8	Debito Redimibile 4.75 %	400.95	389.08	362.05	350.18
9	Redimibili 3.50 %	340.70	331.95	307.51	298.76
10	» 3 %	317.45	309.95	286.46	278.96
11	Prestito Blount 5 % (unitario)	93.87	91.37	84.74	82.24
12	Prestito Blount 5 % (quintuplo)	470 —	460 —	424 —	414 —
13	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	411.94	401.94	371.75	361.75
14	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	408.02	398.02	368.22	358.22
15	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	407.37	397.37	367.64	357.64
16	» Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule 3 %	244.08	238.30	220.25	214.47
17	» Strade Ferrate Romane 3 %	277.21	271.43	250.07	244.29
18	» Strade Ferrate del Tirreno 5 %	452.10	442.10	407.89	397.89
19	» Strade Ferrate Maremmane 5 %	422.60	412.60	381.34	371.34
20	» Strade Ferrate Vittorio Emanuele 3 %	280.03	274.03	252.63	246.63
21	» Strade Ferrate Cuneo 3 %	277.67	271.67	250.51	244.51
22	» Strade Ferrate Torino-Savona-Acqui 3 %	275.07	269.07	248.17	242.17
23	» Strade Ferrate Udine-Pontebba 5 %	370.64	360.93	334.55	324.84
24	» Strade Ferrate Lucca-Pistoia 3 %	260 —	255.16	234.49	229.65
25	» Strade Ferrate Cavallermaggiore-Aless. 3 %	277.63	271.86	250.45	244.68
26	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	305.39	299.63	275.43	269.67
27	» » » A. B. 3 %	290 —	284.24	261.58	255.82
28	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	572.24	562.68	515.98	506.42
29	Azioni Ferrovie Cavallerm.-Brà 3 %	149.03	141.84	134.85	127.66
30	Azioni Ferrovie Brà-Cantalupo	150 —	..	..	..
	c) Buoni:				
31	Novennali - scad. 15 Novembre 1931 - 5 %	96.41	93.91	87.02	84.52
32	» » 15 Novembre 1932 - 4.75 %	94.24	91.87	85.06	82.69
33	» » 15 Maggio 1934 - 5 %	95.94	93.44	86.60	84.10
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obblig. Ferrovie Sarde 3 %	265.76	259.99	239.77	234 —
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	78.55	74.55	71.10	67.10
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	371.68	362.31	335.45	326.08
37	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	741.98	723.23	669.66	650.91
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	65.65	63.84	59.27	57.46
39	Cartelle Credito Fond. Banco Napoli 3.50 %	452.38	443.63	408.02	399.27
40	Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico	228.40	213.80	207.02	192.42
41	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	436.32	423.82	393.94	381.44
42	Istituto Cred. Impr. Pubblica Utilità 6 %	488.02	473.02	440.72	425.72
43	Obbligazioni 6 % Città di Torino	508.54	493.54	459.19	444.19

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
44	Prestito Austriaco 6.50 %	513.95	497.70	464.18	447.93
45	» Polacco 7 %	514.24	496.74	464.57	447.07
	Obbligazioni (Fondiarie).				
46	Banca d'Italia 3.75 %	447.14	437.77	403.37	394 —
47	Ist. Ital. di Credito Fondiario - Roma 5 %	444.16	431.66	401 —	388.50
48	» » » » » 4.50 %	433.85	422.60	391.59	380.34
49	» » » » » 4 %	420.90	410.90	379.81	369.81
50	» » » » » 3.50 %	393.73	384.98	355.24	346.49
51	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	424.37	415 —	382.87	373.50
52	» » » » 5 %	450.10	437.60	406.34	393.84
53	» » » » 6 %	491.56	476.56	443.91	428.91
54	Ist. Cred. Fond. Venezia Trident. 5 % (quintuplo)	437.50	425 —	395 —	382.50
55	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	415.10	403.85	374.72	363.47
56	» » » 6 %	471.72	456.72	426.05	411.05
57	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	425.14	412.64	383.88	371.38
58	» » » » 3.75 %	407.92	400 —	367.92	360 —
59	Consor. Mutui dannegg. Terremoto 4 %	388 —	378 —	350.20	340.20
60	» » » » 5.50 %	443.67	429.92	400.68	386.93
61	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	516.97	501.97	466.78	451.78
62	» » » » 5 % (nuova emissione)	482.93	470.43	435.89	423.39
63	» » » » 5 % (vecchia emissione)	450.56	439.31	406.63	395.38
64	» » » » 4 %	444.97	434.97	401.48	391.48
65	» » » » 3.50 %	421.99	413.24	380.67	371.92
66	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	468.32	458.95	422.43	413.06
67	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	513.15	498.15	463.34	448.34
68	» » » 5 % (lordo)	480.16	469.60	433.20	422.64
69	» » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
70	» » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373 50
71	» » » 3.50 %	416.57	407.82	375.79	367.04
72	Monte Paschi - Siena - netto 6 %	500.95	485.95	452.36	437.36
73	» » » lordo 5 %	426.70	416.70	385.03	375.03
74	» » » lordo 4.50 %	419.87	411.21	378.75	370.09
75	» » » netto 4.50 %	434.40	423.15	392.09	380.84
76	» » » netto 3.50 %	409.49	400.74	369.42	360.67
77	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	451.62	442.25	407.40	398.03
78	» » » 3.50 %	422.06	413.31	380.73	371.98
79	» » » 5 %	462.76	450.26	417.74	405.24
80	Ist. Cred. Fond. Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
81	Istituto Naz. Credito Edilizio 6 %	403.24	388.24	364.42	349.42
82	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	411.85	399.35	371.92	359.42
83	» » » » » 5.50 %	440.70	426.95	398.01	384.26
84	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 6 %	500.85	485.85	452.27	437.27
	Prestiti all'Estero.				
85	Prestito Morgan . St.	99.17	96.25	89.55	86.63
86	Prestito Morgan . Lit.	1 904.46	1 830.49	1 719.42	1 665.45

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.